

Dist. up Servizio N. 28/18



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

Al Procuratore Aggiunto

Ai Sostituti Procuratori

Ai vice procuratori onorari

Al Dirigente Amministrativo

SEDE

E, p.c.

A S.E. il Procuratore Generale  
Presso la Corte di Appello di

CATANZARO

OGGETTO : d.lgs. 10 aprile 2018 n.36. Disposizioni.

Col d.lgs. 36/2018, pubblicato in data 24 aprile 2018 sulla G.U. (in vigore dal 9 maggio 2018), riguardante disposizioni di modifica del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'art.1, comma 16, lettere a e b e 17 della legge 23.6.2017 n.103 si completano le modifiche normative derivanti dalle deleghe previste dalla l. 103/2018 (mancano solo le modifiche all'ordinamento penitenziario all'esame in seconda lettura alle commissioni parlamentari).

**L'elenco dei nuovi reati procedibili a querela di parte.**

Articolo 612 c.p.

L'articolo 1 del decreto introduce l'estensione della procedibilità a querela nell'ipotesi prevista dall'articolo 612, secondo comma, del codice penale con riferimento al reato di minaccia "grave". Resta, invece, perseguibile d'ufficio la minaccia commessa in uno dei



modi indicati dall'articolo 339 c.p., data l'espressa previsione della legge di delega, che preclude la trasformazione del regime di procedibilità in presenza di tali circostanze aggravanti.

Resta la procedibilità d'ufficio quando sussiste una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Articolo 615 c.p.

L'articolo 2 del decreto rende procedibile a querela il reato di cui al secondo comma dell'articolo 615 del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di violazione di domicilio perpetrata dal pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza rispettare le formalità prescritte dalla legge.

Articolo 617 ter c.p.

L'articolo 3 del decreto modifica il regime di procedibilità, rendendolo a querela, del reato di cui all'articolo 617 ter, primo comma, del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Articolo 611 sexies c.p.

L'articolo 4 del decreto rende procedibile a querela il reato di cui all'articolo 611 sexies, primo comma, del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Articolo 619 c.p.

L'articolo 5 del decreto introduce il regime di procedibilità a querela per il primo comma dell'articolo 619 del codice penale. La fattispecie riguarda il tema di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Si tratta di fattispecie che richiama taluni dei fatti previsti dalla prima parte dell'articolo 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) già perseguibili a querela.

Articolo 620 c.p.

L'articolo 6 rende procedibile a querela il reato di rivelazione, senza giusta causa, a colui che non ne sia il destinatario ovvero a persona diversa da quella tra cui è intervenuta la comunicazione o la conversazione, del contenuto di corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni di cui all'articolo 620 del codice penale. La fattispecie richiama in parte la condotta di cui al secondo comma dell'articolo 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) già perseguibile a querela.



Articolo 640 c.p.

L'articolo 8 del decreto amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale, a meno che non sussista la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, c.p., numero 7 (danno patrimoniale di rilevante gravità), sempre in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), n. 1) e n. 3), legge n. 103/2017. Tenendo anche conto delle osservazioni parlamentari si prevede la conservazione della procedibilità d'ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale: come per la disposizione di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5, c.p. che, di norma, rappresenta una circostanza ad effetto comune, ma, nel contesto del reato di truffa, assume la veste di circostanza ad effetto speciale in quanto comportante un aumento di pena superiore a un terzo.

Articolo 640 ter c.p.

Parimenti, con riferimento all'articolo 9 del decreto, che ha ad oggetto il delitto di frode informatica, di cui all'articolo 640-ter c.p.. L'intervento normativo restringe il novero delle circostanze aggravanti in grado di far scattare la procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi di cui al numero 5 dell'articolo 61, primo comma, c.p., in ragione della particolare pericolosità della condotta incriminata che approfitta di situazioni di minorata difesa, ma limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, sempre in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), n. 1), legge n. 103/2017, nonché al numero 7 dell'articolo 61, primo comma, c.p., a causa della rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato – come prescritto nella legge delega medesima, all'articolo 1, comma 16, lettera a), n. 3).

Articolo 646 c.p.

L'articolo 10 del decreto estende il regime della procedibilità a querela, conformemente ai criteri di delega, anche alle ipotesi aggravate del reato di appropriazione indebita, relative al fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario nonché all'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, assumendo chiaramente rilievo in tali ipotesi interessi e relazioni di carattere strettamente personale per le quali la perseguibilità della relativa offesa non può che essere rimessa a una iniziativa del soggetto privato.

Le altre modifiche in relazione alle circostanze del reato ed alla procedibilità.

Circostanze aggravanti nei reati contro la persona

L'articolo 7 del decreto, in accoglimento di una delle condizioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e di una delle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, prevede la conservazione della procedibilità d'ufficio per i reati contro la persona oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 625 del 1979, di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del



1991 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993)

Circostanze aggravanti nei reati contro il patrimonio

L'articolo 11 del decreto in accoglimento di una delle condizioni formulate dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e di una delle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica prevede la conservazione della procedibilità d'ufficio per i reati contro il patrimonio oggetto del presente intervento normativo nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui, la finalità di terrorismo e di eversione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979, di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 o di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993)

**Regime transitorio.**

Viene introdotta con l'art. 12 del decreto una disposizione che regola il regime transitorio. Si stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente schema di decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data, se la persona offesa abbia avuto già in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Pendente il procedimento, il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, provvedono ad informare la persona offesa, anche, ove necessario, mediante ricerche anagrafiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

A seguito di ciò, ciascun magistrato, coadiuvato dal personale amministrativo che lo assiste, verificherà se risulti assegnatario di procedimenti non ancora definiti che, a seguito della novella legislativa, siano ora perseguibili a querela di parte e provvederà ad informare la persona offesa nei termini previsti dall'art.12 del decreto.

Prego voler informare lo scrivente sul numero di procedimenti interessati e su eventuali problematiche.

Cosenza, lì 4 maggio 2018

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso Tribunale di Cosenza  
**DEPOSITATO IN SEGRETERIA**

oggi 4.5.18

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Mario SPAGNUOLO)